



Liceo Statale "Giuseppe Rechichi" Polistena (RC)

**LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO SOCIALE
LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE**

Sede Centrale – Uffici Amministrativi: Via G. Lombardi, 4 Polistena – Tel. 0966/439146

Sede Staccata: Via Vescovo Morabito, 19 – Polistena - tel. 0966/1901741

Sede Liceo Musicale: Via G. Garibaldi - Cinquefrondi – tel. 0966/439108

www.liceorechichipolistena.edu.it

e-mail: rcpm05000c@istruzione.it

posta certificata: rcpm05000c@pec.istruzione.it

COMUNICAZIONE N. 50

**Ai docenti
Al personale ATA
Al sito WEB
Agli atti**

Oggetto: DL n. 172 del 26/11/2021 – Obbligo vaccinale anti Covid-19 personale scolastico.

In allegato si trasmette, per opportuna conoscenza ed adempimento, il [Decreto-legge 26 Novembre 2021 n. 172](#) in vigore dal 27 Novembre 2021, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

Il testo prevede a partire dal 15 Dicembre prossimo l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola con estensione alla terza dose.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. **L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non spetta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24/11/2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Francesca Maria Morabito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/1993